

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
<b>ADEMPIMENTI POPs</b>				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All.IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma). Possono essere esclusi: 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il <b>RIFIUTO</b> , dovrà essere smaltito e/o recuperato <b>SOLO</b> secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All.I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	
<b>ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>IDENTITA'</b>				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	<i>art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP</i> Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• monocomponente</li> <li>• multicomponente</li> <li>• UVCB</li> </ul> Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1)	REACH-CLP	

<b>ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>n.</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Riferimenti/note</b>	<b>Reg.</b>	<b>Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali</b>
		Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)		
<b>REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA</b>				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	.
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	
<b>CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO</b>				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, all. VI	CLP	
7	Etichettatura	Artt.23,29,30,31,33	CLP	
8	Imballaggio	Art 35	CLP	
<b>SCHEDE DATI DI SICUREZZA</b>				
<b>Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH</b>				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 a)	REACH	
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 b)	REACH	
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da	Art. 31 c)	REACH	

<b>ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>n.</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Riferimenti/note</b>	<b>Reg.</b>	<b>Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali</b>
	quelle di cui alle lettere a) e b).			
<b>Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'All. II Regolamento REACH</b>				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3)	REACH	
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3)	REACH	
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul	Art. 31 (3)	REACH	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
	luogo di lavoro.			
<b>Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP</b>				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				
15	a) $\geq 0,1$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	
16	b) $\geq 0,01$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,	All. II 2.10	CLP	
17	c) $\geq$ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico $< 0,1$ %,	All. II 2.10	CLP	
18	d) $\geq 0,1$ % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale $\geq 1$ % in peso per	All. II 2.10	CLP	

<b>ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>n.</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Riferimenti/note</b>	<b>Reg.</b>	<b>Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali</b>
	le miscele non gassose e $\geq$ 0,2 % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o - per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro			
<b>VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE</b>				
20	Sostanze SVHC $\geq$ 0,1%	Art. 59 (10) <a href="https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table">https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table</a>	REACH	
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art.58 <a href="https://echa.europa.eu/it/authorisation-list">https://echa.europa.eu/it/authorisation-list</a>	REACH	
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art.67 <a href="https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach">https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach</a>	REACH	
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) <a href="https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles">https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles</a>	REACH	
<b>NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS</b>				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art.39,40	CLP	
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art.45 D.lgs 65/2003 <a href="https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi">https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi</a>	CLP	
26	Notifica al database EU Centro Antiveneni PCN (Poison Center Notification)	<a href="https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal">https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal</a>	CLP	
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII <a href="https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator">https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator</a>	CLP	
<b>OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI</b>				
28	Obbligo di conservare le	Art.36	REACH	

<b>ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:</b>				
<b>n.</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Riferimenti/note</b>	<b>Reg.</b>	<b>Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali</b>
	informazioni e richieste di informazioni	Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura		
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	
<b>NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI ( WFD)</b>				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>	WFD	